

Schröder S.p.A.

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo*

[ex D. Lgs. 231 del 2001]

Parte Speciale - 5 -

Edizione Marzo 2012

PARTE SPECIALE - 5 -

Reati contro l'industria e il commercio

INDICE

PARTE SPECIALE - 5 -

1.	Le fattispecie dei reati della Parte Speciale 5 (art. 25-bis 25-bis. 1).....	4
	<i>DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA</i>	4
	a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c. p.....	4
	b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c. p.	5
	<i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</i>	6
	a. Turbata libertà dell'industria o del commercio – Art. 513 c. p.....	6
	b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513-bis c. p.....	6
	c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.....	6
	d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.....	7
	e. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c. p.....	7
	f. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale – Art. 517-ter.....	8
2.	Funzione della Parte Speciale - 5 -	9
3.	Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.....	10
4.	I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.....	11
	4.1 La normativa di riferimento.....	11
	4.2 Marchio, ditta e segni distintivi.....	11
	4.3 Invenzioni industriali (brevetti).	12
	4.4 Le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001.....	14
5.	Regole generali.....	15
	5.1 Il sistema in linea generale.....	15
	5.2 Principi generali di comportamento	15
6.	Procedure specifiche.....	17
7.	I controlli dell'OdV.....	18

1. Le fattispecie dei reati della Parte Speciale 5 (art. 25-bis 25-bis. 1).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 5, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati inseriti all'art. 25-bis e 25-bis.1 del D. Lgs 231/2001.

*

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

a. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c. p.

Commette questo reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali.

Commette, altresì, il reato in esame chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti.

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.

*

La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, in tema di marchi, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori»¹, mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini. La stessa giurisprudenza, peraltro, ritiene comunque che in entrambe le condotte espone l'imitazione che si pone in essere debba essere di un elevato livello, in mancanza del quale, si ritiene, non può esserci

¹ Cass., 8 novembre 1956, in *Riv. Pen.*, 1957, II, 682; Cass. 25 ottobre 1972, in *Giur. It.*, 1973, II, 497; Cass. 10 dicembre 1974, in *Riv. Pen.*, 1975, 1031.

lesione della buona fede del consumatore, bene che la norma mira a tutelare.

Per il caso dei brevetti, invece, la giurisprudenza considera integrata la condotta di "contraffazione" non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando solamente non sia presente una «idea inventiva priva del carattere di concreta novità» e che si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità».

In relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto.

*

Con l'introduzione, nella riformulazione dell'articolo del 2009, della locuzione "potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale", diventa necessario per le aziende, ogniqualvolta debbano registrare un marchio, logo o brevettare una qualsiasi opera dell'ingegno, compiere complete e penetranti ricerche sulla possibile esistenza anteriore di segni distintivi già registrati o opere dell'ingegno già brevettate.

*

b. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Art. 474 c. p.

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per trarre profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario che i marchi e i segni distintivi (contraffatti) siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale².

*

Affinché si integri la condotta del reato, è necessario che chi lo commette abbia come fine il raggiungimento di un "profitto". E' da intendersi come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa.

*

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

a. Turbata libertà dell'industria o del commercio – Art. 513 c. p.

Il reato in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

*

b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513-bis c. p.

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

*

c. Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c. p.

Questo reato, punisce chi ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati

² Sebbene non manchino delle pronunce isolate, costante giurisprudenza ha, infatti, sempre negato che le condotte di cui agli artt. 473 e 474 possano essere integrate, qualora sia stata solamente presentata una domanda di registrazione o brevettazione, e non vi sia ancora stata una risposta in senso positivo dell'Ufficio Brevetti e Marchi, organismo deputato alla concessione degli stessi.

da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

*

d. Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c. p.

L'articolo in esame prevede che sia punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti.

*

e. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c. p.

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi industriali siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte.

*

f. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale - Art. 517-ter.

L'articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.

Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

*

2. Funzione della Parte Speciale - 5 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Schröder, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nell'Allegato A della Parte Generale.

*

4. I reati di contraffazione a tutela dei segni di riconoscimento e delle opere dell'ingegno.

Con i termini "proprietà industriale", si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini.

La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio *genus* della proprietà intellettuale.

Rientrano nell'ambito della proprietà industriale i marchi e i brevetti.

4.1 La normativa di riferimento.

Il legislatore ha recentemente raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd Codice della Proprietà Industriale).

All'art. 1, il decreto specifica che la nozione di "proprietà industriale" comprende i concetti di: (i) marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli; (ii) invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (brevetti).

Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria, tra cui la Convenzione di Parigi del 1883 e il Regolamento Comunitario sul marchio n. 40 del 1994.

A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l'insegna, è da ricordare, infine anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 - 2574.

4.2 Marchio, ditta e segni distintivi.

Per "marchio" si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa, avente le seguenti principali funzioni:

- differenziazione dei prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti;
- indicazione della provenienza del prodotto (riconducibilità ad uno specifico produttore);

- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti (per l'Italia Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure).

Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi utilizzino il marchio stesso.

Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i seguenti requisiti:

- *liceità*: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- *verità*: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- *originalità*: composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- *novità*: aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già esistenti.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi: essa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

4.3 Invenzioni industriali (brevetti).

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, consistendo nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.

Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive raggruppabili in tre macro-categorie:

- (i) *invenzioni di prodotto*: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
- (ii) *invenzioni di procedimento*: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti già inventati, mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
- (iii) *invenzioni derivate*: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

Affinché un'invenzione industriale possa essere brevettata deve avere le seguenti caratteristiche:

- *industrialità*: l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale;
- *novità*: l'invenzione deve innovare il panorama tecnico di riferimento (cd stato della tecnica);
- *liceità*: intesa, anche in questo caso, come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Situazione peculiare rivestono i *modelli di utilità*, i quali, consistendo in un *quid* volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono un'invenzione già esistente a cui possano essere applicati.

Diversa è, ancora, la funzione dei *disegni e modelli*: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale (essere riconosciuto autore dell'invenzione) che patrimoniale (essere riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione).

La concessione di un brevetto, da parte delle competenti Autorità (in particolare per l'Italia l'Ufficio Brevetti e Marchi), avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (cd. procedura di brevettazione).

È importante, quindi, che nell'ambito dello svolgimento dell'attività aziendale, con specifico riferimento al processo produttivo e industriale, non vengano violati brevetti di terzi, intendendo per tale sia la realizzazione di prodotti coperti da brevetto che di processi industriali oggetto di privativa.

4.4 Le sanzioni del d.lgs. n. 231/2001.

Il decreto legislativo 231/2001, stabilisce diverse sanzioni nei confronti degli enti che vengono giudicati responsabili in via amministrativa dei reati oggetto della presente Parte Speciale 5. Tali sanzioni, quindi, si vanno a sommare alle tutele civilistiche e penali esperibili nei confronti della persona fisica che commette materialmente la condotta descritta dalla norma. In particolare, il decreto prevede:

a) per quanto concerne i reati di cui al 473 e 474 c.p., elencati all'art. 25-bis del decreto:

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- sanzioni interdittive non superiori ad un anno;

b) per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p., previsti dal decreto all'art. 25-bis.1 :

- la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per i reati di cui agli artt. 513-bis e 517:

- la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
- sanzioni interdittive.

5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Schröder, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

5.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Schröder di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.

- b) Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza.
- c) Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso.
- d) Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
- e) Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.
- f) Non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo).

6. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo all'Azienda;
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi, ovvero per qualsivoglia domanda di brevetto.
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza.
- Attenersi a quanto indicato nel manuale della qualità in tema di processi produttivi.

7. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.